

Cass. pen. Sez. VI, (ud. 21-09-2004) 17-11-2004, n. 44613

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TROJANO Pasquale - Presidente

Dott. OLIVA Bruno - Consigliere

Dott. AGRO' Antonio - Consigliere

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1 - Chen Peiliang, nato a Ching-Thien (Cina) il 30-9-1973;

2 - Yang Yong Li, nato a Zhejiang (Cina) il 12-1-1977;

3 - Sbi Yang, nato a Whenzhou (Cina) il 25-12-1980;

avverso la sentenza in data 14-1-2003 della Corte di Appello di Bologna.

Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mura, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo

1.1.-. Con sentenza in data 15-2-2002 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Chen Peiliang colpevole del reato di associazione diretta alla commissione di più delitti di immigrazione clandestina di extracomunitari cinesi in territorio italiano (capo A) della rubrica) e del delitto di cui artt. 110 c.p. e 12, commi 1 e 3, D.Lgvo 286/98 per avere favorito l'ingresso clandestino in Italia di almeno 10 extracomunitari

cinesi (capo P) della rubrica), e, concesse le attenuanti generiche equivalenti, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Con la medesima sentenza Yang Yong Li è stato ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti (oltre al citato capo A) e al reato specifico sub F), anche i sequestri di persona sub L) ed N) della rubrica) e condannato alla pena di anni 14 di reclusione ed euro 3.000 di multa;

Shi Yang è stato ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) ed L) e condannato alla pena di anni 13 di reclusione.

1.2.-. Con sentenza in data 14-1-2003 la Corte di Appello di Bologna, sezione 3^a penale, ha assolto Yang Yong Li dai reati a lui ascritti ai capi F), L) ed N) per non avere commesso il fatto e rideterminato nei suoi confronti la pena per il residuo reato sub A) in anni 1 e mesi 6 di reclusione, dichiarando la inefficacia della misura cautelare a lui applicata ed ordinando la sua immediata liberazione se non detenuto per altro.

Quanto a Shi Yang, la Corte di Appello, con la medesima sentenza, ha riqualificato i fatti di cui al capo L) (originariamente rubricati come violazioni dell'art. 630 c.p.) come infrazioni degli artt. 81 cpv., 605 e 629 c.p., confermando nel resto e rideterminando la pena a lui inflitta in anni 6 di reclusione ed euro 800 di multa.

Infine in riferimento alla posizione di Chen Peiliang, la Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado.

1.3.-. Avverso la suindicata sentenza del 14-1-2003 hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori, Chen Peiliang, Yang Yong Li e Shi Yang, chiedendone l'annullamento.

1.4.-. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Chen Peiliang si impugna l'ordinanza in data 14-1-2003 che ha denegato il rinvio per legittimo impedimento del difensore avv. Carlo Bergamasco, nominato sostituto processuale, nonostante la produzione di certificato medico datato 13-1-2003 attestante il suo stato di malattia con prognosi di 4 giorni di riposo e cure. Ad avviso del ricorrente, le argomentazioni in proposito della Corte di Appello ("trattasi di impedimento per malattia che non può ritenersi assoluta in quanto la sindrome influenzale con febbre è facilmente rimovibile in breve tempo per cui il sostituto avrebbe potuto comparire alla data odierna") sarebbero "inaccettabili e assolutamente prive di giustificazione".

Con il secondo ordine di censure si lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla affermazione della responsabilità per i reati sub A) e P), nonché la violazione dell'art. 192 c.p.p. e degli artt. 416 e 110 c.p.. I giudici di merito avrebbero fondato l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente unicamente sul rilievo che Chen Peiliang si era reso locatario degli immobili nei quali si assumeva essersi svolta l'attività criminosa, circostanza che, rispetto alle accuse contestate, avrebbe soltanto un valore indiziario. La Corte di Appello avrebbe poi motivato in modo contraddittorio, apodittico e meramente congetturale e avrebbe violato anche la legge penale sostanziale in riferimento ai reati contestati all'imputato, in quanto la semplice posizione di locatario non consentirebbe di configurare la adesione ad un indeterminato programma criminoso e il concorso nello specifico episodio di favoreggiamento della immigrazione clandestina a lui ascritto.

1.5.-. Nel ricorso presentato nell'interesse di Yang Yong Li si deduce in primo luogo la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., in quanto la Corte di Appello di Bologna avrebbe ritenuto credibile la chiamata in correità del coimputato Qiu Linije, pur in assenza

di riscontri esterni che ne confermassero l'attendibilità, attribuendo rilievo solo alla attendibilità generale del chiamante, nonchè la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di merito non avrebbe spiegato quali riscontri esterni avesse ritenuto rilevanti per confermare la narrazione del correo, ritenuta apoditticamente affidabile.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p., in quanto la Corte avrebbe ritenuto integrato il reato associativo con una condotta che si sarebbe estrinsecata "con la semplice frequentazione del covo di Padova da parte dell'imputato", nonchè la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di merito non avrebbe individuato in alcun modo il contributo fornito dall'imputato al sodalizio criminale, essendo risultato unicamente che egli conosceva alcuni componenti dell'associazione.

1.6.-. Shi Yang lamenta in primo luogo la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione alla violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. in riferimento ai capi sub A) ed L) a lui ascritti, in quanto la sentenza censurata si fonderebbe unicamente sulle dichiarazioni del coimputato Qiu Linjie, che sarebbero sfinite dei riscontri corroboranti idonei ad attribuire loro il rango di piena prova. Ad avviso del ricorrente, i giudici di appello si sarebbero limitati a vagliare la attendibilità soggettiva del coimputato dichiarante e a individuare in riferimento a tali provalazioni dei riscontri "meramente logici" e privi di efficacia individualizzante.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la erronea applicazione della legge penale in relazione al solo capo A), e cioè alla imputazione di cui all'art. 416 c.p., in quanto la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere sussistente tale ipotesi di reato omettendo di qualificare la vicenda come "mera ipotesi di concorso di persone nel reato di cui al capo L)". In particolare, nella sentenza censurata si sarebbe desunta aprioristicamente la responsabilità del ricorrente per il reato associativo dalla ritenuta sua partecipazione al reato fini di cui al capo L) e sarebbe del tutto assente qualsiasi motivazione sull'elemento psicologico del reato di cui all'art. 416 c.p. Inoltre la Corte di Appello sarebbe caduta in insanabile ed evidente contraddizione nell'individuare tra gli elementi ulteriori sui quali sarebbe fondata la responsabilità per il reato associativo "il riferimento alla proposta fatta da Shi Yang a Qiu di lavorare per lui", affermando che sarebbe irrilevante se l'imputato intendesse con ciò "mettersi in proprio" o svolgere "attività parallele a quella condotta con la associazione di Xiao".

Con l'ultima censura si eccepisce la violazione dell'art. 133 c.p. per la eccessività della pena inflitta, non avendo i giudici di merito tenuto conto della condotta ("non particolarmente grave nelle sue modalità concrete") posta in essere dallo Shi Yang e del fatto che lo stesso non sarebbe "soggetto di particolare pericolosità".

Motivi della decisione

2.1.-. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna di Chen Peiliang alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa per associazione diretta alla commissione di più delitti di immigrazione clandestina di extracomunitari cinesi in territorio italiano (capo A) della rubrica) e per il reato di cui artt. 110 c.p. e 12, commi 1 e 3, D.Lgvo 286/98, per avere favorito l'ingresso clandestino in Italia di almeno 10 extracomunitari cinesi capo P).

Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Chen Peiliang - con il quale si impugna l'ordinanza in data 14-1-2003, che ha denegato il rinvio per legittimo impedimento del difensore (nominato sostituto processuale), nonostante la produzione di certificato medico - è infondato.

La Corte di Appello, nella ordinanza censurata, ha valutato la sindrome influenzale con febbre, diagnosticata dal medico il giorno prima, come un "impedimento per malattia.... facilmente

rimovibile in breve tempo", giungendo alla conclusione che il sostituto avrebbe potuto comparire in udienza. Si tratta di valutazione discrezionale non censurabile in questa sede, in quanto motivata in modo stringato, ma tutt'altro che arbitrario ed illogico.

Altrettanto privo di fondamento è il secondo ordine di censure, che si incentra nella asserita carenza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla affermazione della responsabilità per i reati sub A) e P), in quanto, da un lato, l'essere stato il Chen Peiliang locatario degli immobili (nei quali si assumeva essersi svolta l'attività criminosa) sarebbe stata circostanza che avrebbe potuto avere al più un semplice valore indiziario, e, dall'altro, la sola posizione di locatario non sarebbe stata elemento sufficiente per configurare la adesione ad un indeterminato programma criminoso e il concorso nello specifico episodio di favoreggiamento della immigrazione clandestina, ascritti al ricorrente.

Le prove a carico del Chen Peiliang sono state individuate dai giudici di merito nell'essere costui locatario dal 19 luglio al 18 ottobre 2000 del capannone di San Pietro in Casale, sicura base operativa della organizzazione, e della villetta di Galliera, indicata da Qiu come base del gruppo. Nel primo dei due immobili erano state viste entrare, anche di notte, persone di nazionalità cinese con relativi bagagli. All'atto del controllo dei Carabinieri tale magazzino non conteneva alcuna attrezzatura da lavoro, ma materassi, stracci, cucine a gas ed altre suppellettili, che denotavano la destinazione a ricovero di numerosi individui.

A questi elementi la Corte di Appello ha aggiunto, da un lato, le dichiarazioni del collaboratore Qiu, che ha individuato nel magazzino la base logistica per le attività della organizzazione, e, dall'altro, la impraticabilità della ipotesi che l'imputato fosse un inconsapevole prestanome, poichè lo stesso Chen Peiliang aveva ammesso di avere preso in affitto l'immobile (sia pure, a suo dire, per avviare una attività produttiva poi non più intrapresa). Su queste basi la Corte di merito ha concluso nel senso che doveva ritenersi dimostrata la appartenenza del ricorrente alla organizzazione criminosa con il ruolo di custode dei clandestini o comunque di persona che si occupava materialmente di loro, una volta arrivati in Italia.

Si tratta di argomentazioni logiche, adeguate e formulate con corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p.. A fronte di queste argomentazioni il ricorrente si è limitato a dedurre, del tutto apoditticamente, opinabili argomenti di segno contrario. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali.

Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione (Cass., sez. 1, sent. n. 11871 del 4-12-1995, rv. 203251).

In ogni caso il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella macroscopica illogicità del ragionamento che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S. U. 24-9-2003, Petrella, rv. 226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato. L. d'altra parte ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, questa Corte deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (sez. 2^a, sent.

11220 del 5-12-1997, rv. 209145).

2.2.-. Con la sentenza censurata Yang Yong Li è stato assolto dai reati a lui ascritti ai capi F), L) ed N) per non avere commesso il fatto. Conseguentemente è stata rideterminata la pena a lui inflitta per il residuo reato sub A) (associazione diretta alla commissione di più delitti di immigrazione clandestina) in anni e mesi 6 di reclusione.

Nel primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Yang Yong Li si deduce la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., e, in ogni caso, la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere credibile la chiamata in correità del coimputato Qiu Linije, pur in assenza di riscontri esterni.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p. e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte avrebbe ritenuto integrato il reato associativo con una condotta che si sarebbe estrinsecata "con la semplice frequentazione del covo di Padova da parte dell'imputato".

Le censure sono prive di fondamento.

La Corte di Appello di Bologna ha, infatti, basato la affermazione della penale responsabilità del ricorrente non soltanto sulle dichiarazioni del collaboratore Qiu, ma anche sulla documentazione a lui relativa, sequestrata nella casa di Padova, luogo di prigionia di due ragazze liberate a Bologna. In particolare, nella sentenza impugnata si sottolinea che Yang Yong Li era stato notato "in atteggiamento dialogante con altra persona aderente al gruppo, verosimilmente a parte del sequestro delle due ragazze (il suo telefono era stato chiamato da Qiu poco prima della liberazione degli ostaggi da parte della Polizia)", per concludere che doveva ritenersi "intuitibile che, in presenza di persone sequestrate nell'appartamento, gli altri aderenti alla associazione non avrebbero tollerato la frequentazione - non la presenza occasionale - di terzi estranei al gruppo".

Da ciò doveva desumersi, secondo la Corte di merito, la sua appartenenza al gruppo criminale e il suo contributo alla attività del sodalizio.

Anche in questo caso si tratta con tutta evidenza di argomentazioni logiche ed adeguate, a fronte delle quali il ricorrente si è limitato a prospettare una diversa (e, per lui, più favorevole) lettura delle risultanze processuali, che non rientra nel sindacato di legittimità, che deve invece limitarsi alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.

2.3.-. Quanto a Shi Yang, la Corte di Appello, con la sentenza censurata, ha confermato la sua condanna per il delitto di associazione diretta alla commissione di più delitti di immigrazione clandestina capo a) e per i fatti a lui ascritti sub L) (originariamente rubricati come violazioni dell'art. 630 c.p.), riqualificando questi ultimi come infrazioni degli artt. 81 cpv., 605 e 629 p.p.. Conseguentemente la pena inflitta al medesimo Shi Yang è stata rideterminata in anni 6 di reclusione ed euro 800 di multa.

Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Shi Yang ricalca la prima censura formulata nell'interesse di Yang Yong Li (v. punto che precede).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la erronea applicazione della legge penale in relazione alla imputazione di cui all'art. 416 c.p., in quanto la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere sussistente tale ipotesi di reato omettendo di qualificare la vicenda come "mera ipotesi di concorso di persone nel reato di cui al capo L)".

Con l'ultima censura si eccipisce la violazione dell'art. 133 c.p. per la eccessività della pena inflitta, asseritamene non proporzionata alla relativa gravità del fatto e alla "non particolare pericolosità" dello Shi Yang.

Tutti i suddetti motivi di ricorso sono infondati.

I giudici di merito hanno compiutamente spiegato i motivi per i quali le dichiarazioni rese da Qiu non potevano non essere considerate attendibili. Basta ricordare che l'appartamento di Milano usato come covo/prigione era stato individuato grazie al suo contributo, Inoltre le accuse del Qiu sono risultate riscontrate dalla presenza dello Shi Yang nell'appartamento al momento dell'intervento della Polizia (insieme ad altri tre cinesi privi di permesso di soggiorno) e nelle ammissioni dello stesso Shi Yang in riferimento alla ospitalità da lui data al Qiu e alle due ragazze. La Corte di Appello ha poi ampiamente motivato in ordine alla inverosimiglianza dell'assunto difensivo dell'imputato (avere egli ignorato la condizione di sequestrate in cui versavano le due donne), chiarendo che lo Shi Yang abitava nella casa, ne aveva le chiavi e non poteva non essersi accorto della condizione di prigionia in cui le due giovani si trovavano. Ulteriore riscontro è stato reperito dalla Corte di merito nella telefonata tra Shi Yang e uno dei sequestratoli poco prima dell'arrivo a Milano degli ostaggi. Infine i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la appartenenza dello Shi Yang al sodalizio criminoso non soltanto in base alla sua accertata partecipazione al sequestro contestato sub L), ma anche in base ad altre risultanze, quali la sicura frequentazione da parte dell'imputato del capannone di S. Pietro in Casale, il fatto che egli aveva ammesso di conoscere Xiao, le richieste di aiuto da lui avanzate al Qiu per reperire un appartamento destinato ad ospitare cinesi clandestini, e la proposta di Shi Yang a Qiu di lavorare per lui.

Da quanto sopra risulta con evidenza che il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto (anche in riferimento alla dosimetria della pena, diffusamente argomentata) quella macroscopica illogicità del ragionamento che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S. U. 24-9-2003, Petrella, rv. 226074), può indurle a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606, lettera e), c.p.p., nel quale sostanzialmente si risolvono tutte le censure.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente dato risposta affermativa alla domanda se la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona, finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, anche se pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integri il delitto di cui all'art. 630 c.p. (sent. n. 25 del 17-12-2003, r.g. n. 39834/02). In piena adesione alle argomentazioni svolte nella sentenza da ultimo citata (che qui devono intendersi integralmente richiamate), deve pertanto concludersi che i fatti di cui al capo L) della rubrica, che nella sentenza impugnata sono stati ritenuti integrare le autonome ipotesi di sequestro di persona e di estorsione, devono essere qualificati come sequestro di persona a scopo di estorsione, ferma restando, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, la pena già inflitta.

2.4.-. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.

Qualificato il fatto di cui al capo L) delle imputazioni quale sequestro di persona a scopo di estorsione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2004